



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.10.2012
COM(2012) 630 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO
SULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO DEI PRODOTTI
CHIMICI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'USO SICURO DEI PRODOTTI CHIMICI

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

Glossario

ECHA	Agenzia europea delle sostanze chimiche
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
SGH	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici
REACH	Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione dei prodotti chimici
RCN	Rete di comunicazione dei rischi
MSCA	Autorità competente degli Stati membri
SDS	Scheda dei dati di sicurezza

1. Introduzione

L'Unione europea ha sviluppato sistemi per fornire informazioni sulle proprietà pericolose e le misure di controllo di prodotti chimici dal 1967¹ per le sostanze, e dal 1988² per le miscele (che venivano allora definite "preparati"). I sistemi di classificazione utilizzati in altri paesi differivano tuttavia tra di loro e non erano sempre compatibili, rendendo spesso necessarie etichette e schede di dati di sicurezza (SDS) multiple per uno stesso prodotto chimico.

Pertanto, nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo sviluppo ha emesso il mandato internazionale di armonizzare la classificazione dei rischi entro l'anno 2000. Di conseguenza, una prima versione generale del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (SGH) è stato approvato nel 2002 ed è stato pubblicato l'anno successivo. Da allora, l'SGH è stato aggiornato ogni due anni. L'SGH è

¹ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pagg. 1-98.

² Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 187 del 16.7.1988, pagg. 14-30.

un sistema delle Nazioni Unite volto a determinare i rischi di una sostanza chimica e ad informarne gli utilizzatori mediante simboli standard (pittogrammi) e menzioni sulle etichette degli imballaggi o mediante una SDS.

Il CLP è il regolamento dell'UE relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele³. Tale atto allinea i precedenti strumenti dell'Unione in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche all'SGH. Il regolamento CLP ha lo scopo di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente, garantendo al tempo stesso la libertà di circolazione delle sostanze e delle miscele chimiche e stimolando la competitività e l'innovazione.

Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. In virtù di tale atto, la scadenza per adeguare la classificazione delle sostanze alle nuove regole era fissata al 1° dicembre 2010. Per le miscele, la scadenza sarà il 1° giugno 2015. A termine, dopo questo periodo transitorio, il regolamento CLP sostituirà le regole precedenti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (direttiva 67/548/CEE) ed inoltre le regole vigenti sui preparati (direttiva 1999/45/CE).

L'articolo 34 del regolamento CLP stabilisce quanto segue:

- 1. Entro il 20 gennaio 2012 l'Agenzia procede a uno studio sulla comunicazione al pubblico di informazioni sull'uso sicuro di sostanze e miscele e eventuale necessità di maggiori informazioni sulle etichette. Tale studio è effettuato in consultazione con le autorità competenti e i soggetti interessati e, se del caso, facendo ricorso alle migliori prassi pertinenti.*
- 2. Fatte salve le norme in materia di etichettatura di cui al presente titolo, la Commissione presenta, sulla base dello studio di cui al paragrafo 1, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.*

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha valutato le conclusioni di un'inchiesta Eurobarometro effettuata in tutta l'Europa e quelle di un altro studio più mirato sulla percezione dei rischi. Ha quindi pubblicato la sua analisi, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP, il 20 gennaio 2012. La presente relazione è stata stabilita sulla base delle analisi effettuata dall'ECHA, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento CLP.

2. Studio sulla comunicazione di informazioni sui prodotti chimici al pubblico

Il regolamento CLP integra nella legislazione dell'UE i criteri di classificazione e le regole in materia di etichettatura adottati a livello delle Nazioni Unite. I principi fondamentali sono di fatto molto vicini a quelli della precedente legislazione dell'UE. Il regolamento obbliga le imprese a classificare, etichettare e imballare in modo appropriato i prodotti chimici pericolosi prima di immetterli sul mercato.

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Secondo il regolamento CLP, la comunicazione di pericoli⁴ dei prodotti chimici mediante etichette rimane il principale modo di informare il pubblico sull'uso sicuro di questi prodotti. L'etichetta di pericolo del regolamento CLP comprende in particolare i seguenti elementi:

- (a) il pittogramma di pericolo (come descritto all'allegato V del regolamento CLP), concepito come una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione;
- (b) l'avvertenza, vale a dire una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo (ad es. Attenzione, Pericolo);
- (c) il consiglio di prudenza, vale a dire una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento (questi consigli di prudenza sono menzioni standard e sono definiti all'allegato IV del regolamento CLP);
- (d) l'indicazione di pericolo, che definisce la natura dei pericoli presentati da una sostanza o da una miscela pericolosa, compreso eventualmente il grado di pericolo (le indicazioni di pericolo sono menzioni standard e sono definite all'allegato IV del regolamento CLP).

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP, l'ECHA ha effettuato uno studio allo scopo di valutare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti la sicurezza di utilizzazione delle sostanze e delle miscele e inoltre l'eventuale necessità di comunicare informazioni supplementari sulle etichette. Questo studio si è basato su due principali elementi:

- a) un sondaggio Eurobarometro realizzato nel 2010 sulle percezioni dei cittadini europei per quanto riguarda la lettura delle etichette e la comprensione dei pittogrammi di pericolo ad essi associati. Più di 26 000 persone in tutti gli Stati membri hanno partecipato a questa inchiesta e i risultati, pubblicati nel 2011, sono stati considerati rappresentativi dell'opinione di 500 milioni di cittadini nell'UE;
- b) un nuovo studio qualitativo realizzato nel 2011 (da un gruppo di universitari europei specializzati nell'analisi e nella percezione dei rischi e della ricerca in materia di rischi) al fine di fornire ulteriori elementi sulle percezioni pubbliche e i modelli comportamentali individuali. Questo studio è consistito in colloqui con più di 240 cittadini in tre Stati membri e aveva lo scopo di dimostrare come le persone valutano i prodotti chimici e il rapporto tra tali giudizi e i comportamenti in materia di sicurezza.

Il 20 gennaio 2012, l'ECHA ha inviato alla Commissione la sua relazione avente ad oggetto lo *"Studio sulla comunicazione al pubblico di informazioni concernenti l'uso sicuro delle sostanze chimiche"*⁵. Nelle sezioni seguenti, la presente relazione riassumerà le principali conclusioni dello studio e le confronterà con quelle di altre relazioni dello stesso tipo elaborate dalle organizzazioni riconosciute a livello internazionale (UN, UNITAR, ecc.) prima di pronunciarsi sulla necessità o no di modificare il regolamento CLP.

⁴ Il termine pericolo si riferisce alla capacità intrinseca delle sostanze o delle miscele chimiche di provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente secondo quanto previsto in conformità con i criteri posti dal regolamento CLP.

⁵ Lo studio può essere consultato sul sito dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/clp_study_en.pdf

3. Conclusioni concernenti la comunicazione al pubblico di informazioni sui prodotti chimici

3.1. Riconoscimento e comprensione dei pittogrammi del regolamento CLP e di altri elementi che figurano sulle etichette

Le inchieste effettuate per lo studio ECHA hanno messo in evidenza le differenze tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda il riconoscimento e la comprensione dei nuovi pittogrammi di pericolo, nonché una relativamente bassa comprensione delle misure di sicurezza da osservare al momento dell'utilizzazione dei prodotti chimici. Hanno inoltre mostrato che la maggior parte delle persone interrogate si riteneva moderatamente informata o malinformata in merito ai pericoli associati ai prodotti chimici.

L'inchiesta Eurobarometro ha in particolare mostrato che, per l'insieme dell'UE, il modo più comune per sapere se un prodotto chimico è pericoloso era leggere le istruzioni sulla sicurezza. Questa tendenza si è confermata per i prodotti considerati più pericolosi, come gli antiparassitari e gli insetticidi (il 50% delle persone interrogate leggono sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzarli). D'altro canto, per altre categorie di prodotti come i prodotti di manutenzione degli autoveicoli e i detersivi domestici, meno di un terzo delle persone che hanno partecipato all'inchiesta ha dichiarato di leggere queste istruzioni prima di usare i prodotti.

La seconda inchiesta, incentrata sulla percezione del rischio, ha sottolineato il fatto che la correlazione tra tale percezione e i comportamenti nei confronti del rischio era alquanto debole. Ciò significa che la percezione del rischio non è sufficiente di per sé stessa a suscitare un comportamento sicuro. Al contrario, i fattori emotivi e le esperienze passate sembrano svolgere un ruolo molto più importante.

Secondo le informazioni ricavate dalle due inchieste sopra descritte, prese in considerazione nello studio dell'ECHA, alcuni nuovi pittogrammi di pericolo sono ben riconosciuti dal pubblico (si veda la figura 1).

È importante ricordare che molti nuovi pittogrammi introdotti dal regolamento CLP sono molto simili alle etichette esistenti in base alla precedente legislazione europea; per alcuni di essi, la sola differenza visibile riguarda il colore di fondo (arancione per le vecchie etichette, bianco per le nuove) e la forma (quadrata per i vecchi pittogrammi, una losanga rossa per i nuovi pittogrammi del regolamento CLP).



Figura 1: Nuovo pittogramma CLP e vecchio pittogramma per l'infiammabilità, elevato livello di riconoscimento da parte del pubblico (più dell'80%).

Analogamente, il significato dei pittogrammi con un predecessore analogo è spesso compresa in modo corretto (si veda la figura 2).



Figura 2: Nuovo pittogramma CLP e vecchio pittogramma per "Esplosivi", elevato livello di riconoscimento da parte del pubblico (più dell'80%).

Come era da aspettarsi, i nuovi pittogrammi CLP che non avevano un "predecessore" nella precedente legislazione europea sono poco conosciuti o compresi dal pubblico (si veda la figura 3).



Figura 3: Nuovo pittogramma CLP per i "Pericoli gravi per la salute", senza predecessore, riconoscimento e comprensione da parte del pubblico molto bassi (rispettivamente 20% e 12%).

In alcuni casi, tuttavia, i risultati dello studio sono alquanto sorprendenti:

- il nuovo pittogramma "punto esclamativo" (si veda la figura 4) era conosciuto dal 59% delle persone interrogate, anche se non aveva un precedente nel sistema dell'UE. Tuttavia, solo l'11% ne comprendeva il significato (pericolo per la salute)⁶;
- il significato del pittogramma "teschio e tibie incrociate" (si veda la figura 5) era compreso solo da un terzo delle persone interrogate, anche se altri studi hanno mostrato un livello di comprensione molto più elevato⁷.

⁶ Si ritiene che la familiarità con il simbolo derivi dal fatto che il pubblico vede questo segno di esclamazione in altri contesti, ad es. sui pannelli di segnalazione stradale.

⁷ Environmental research 108 (2008) pagg. 419-427, e progetto "*Seguridad de los productos: nuevos pictogramas de peligro y redes de alerta*" dell'istituto spagnolo del consumo (Instituto Nacional del Consumo) 2011. Da notare tuttavia che per lo studio dell'ECHA è stato chiesto direttamente ai consumatori di indicare il senso dei pittogrammi senza proporre loro un elenco di scelte multiple, come potrebbe essere avvenuto nel caso degli altri studi.



Figure 4: Nuovo pittogramma CLP per i "Pericoli per la salute", conosciuto dal 59% del pubblico, ma compreso solo dall' 11%.



Figure 5: Nuovo pittogramma CLP e vecchio pittogramma per la "Tossicità acuta", basso livello di comprensione da parte del pubblico (33%).

Per quanto riguarda le avvertenze, l'inchiesta Eurobarometro ha mostrato che la parola "pericolo" era generalmente considerata più forte della parola "avvertenza" dalla maggior parte del pubblico nell'UE. Tuttavia, per un piccolo numero di Stati membri, i risultati sono stati diversi, e ciò mostra sufficientemente che la normalizzazione e la traduzione nei 27 Stati membri europei, con moltissime lingue differenti, rimane una sfida importante.

Infine, non è stato fornito nessun risultato diretto per quanto riguarda la comprensione delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza. Considerata l'importanza che rivestono questi elementi nella comunicazione di informazioni sui pericoli, dovrebbero essere effettuate ulteriori ricerche al fine di valutare la comprensione da parte del pubblico di tali indicazioni e consigli.

3.2 Attività di sensibilizzazione e formazioni necessarie

I livelli di riconoscimento e di comprensione dei pittogrammi del regolamento CLP evidenziano in primo luogo il fatto che sono necessarie attività di sensibilizzazione per migliorare tale riconoscimento e comprensione da parte del pubblico in rapporto alle nuove etichette.

È opportuno tuttavia notare che esse sono obbligatorie solo per le sostanze chimiche, mentre la maggior parte dei prodotti chimici venduti al pubblico sono attualmente miscele, alle quali il regolamento CLP si applicherà solo a decorrere dal 1 giugno 2015. Cionondimeno, è importante informare meglio il pubblico e promuovere la comprensione delle etichette di pericolo e delle relative consegne di sicurezza.

Secondo le conclusioni dello studio dell'ECHA, le attività di sensibilizzazione devono tener conto dei modelli di percezione dei pericoli in ciascun paese e avere l'obiettivo di raggiungere il pubblico in generale, nonché pubblici più specifici come le famiglie, le persone che vivono

da sole, gli allievi delle scuole, ecc. utilizzando una gamma di strumenti didattici (pagine web, opuscoli, materiale audiovisivo, ecc.).

La percezione dei pericoli collegati ad alcuni prodotti chimici varia infatti notevolmente da uno Stato membro all'altro, ma anche tra vari sottogruppi di popolazione all'interno di uno stesso paese. Di conseguenza, le attività di comunicazione e di informazione e di sensibilizzazione dovranno essere indirizzate ai pubblici nazionali in vari modi, tenendo conto delle barriere linguistiche e utilizzando supporti adeguati, come le applicazioni medial intelligenti o i media sociali.

Più in generale, queste attività dovrebbero essere mirate allo scopo di:

- riattualizzare le conoscenze/familiarizzare il pubblico con i nuovi pittogrammi e le nuove avvertenze;
- incoraggiare il pubblico a leggere effettivamente l'etichetta e a prendere in considerazione i pittogrammi, le indicazioni prudenziali e di rischio per aumentare la consapevolezza del pericolo;
- informare sulle possibili conseguenze di una manipolazione non corretta delle sostanze pericolose al fine di ridurre un falso senso di sicurezza.

Le attività di sensibilizzazione devono essere configurate tenendo conto delle capacità istituzionali e delle risorse disponibili del pubblico e degli enti privati coinvolti. Dovrebbero inoltre essere adeguate ai vari contesti, con messaggi mirati disponibili ad esempio nei punti vendita, negli spazi pubblici, nelle scuole o nelle case.

Tra i gruppi destinatari, i bambini sono probabilmente uno dei più critici: essi dovrebbero essere ben informati sui pericoli dei vari prodotti. Dovrà essere messo a punto uno specifico materiale educativo da distribuire nelle scuole – alcuni Stati membri sono già impegnati in queste attività⁸.

Per la preparazione e la realizzazione dello studio, l'ECHA si è basata su un'ampia consultazione della "Rete di comunicazione dei rischi" (RCN) creata nell'autunno 2008. Uno dei ruoli della RCN consiste nell'instaurare un meccanismo per lo scambio di informazioni, di esperienze, di studi di casi e di prassi esemplari tra le persone incaricate di coordinare le comunicazioni in materia di rischi nell'ambito delle autorità competenti del sistema REACH (MSCA) e dell'ECHA. In tal modo la rete può aiutare gli Stati membri a soddisfare le loro esigenze in materia di comunicazione presso il pubblico a proposito dei rischi e dell'uso sicuro dei prodotti chimici, evitando i messaggi contraddittori provenienti dalle autorità pubbliche e stabilendo buone prassi in materia di comunicazione sui rischi.

Inoltre, gli scambi regolari dell'ECHA con le MSCA e i loro esperti CLP, nonché le sue attività di sensibilizzazione presso i servizi nazionali di assistenza tecnica del CLP (attraverso la rete HelpNet dei servizi nazionali di assistenza tecnica REACH e CLP) pongono l'agenzia in un'ottima posizione per sostenere e coordinare le attività di sensibilizzazione in materia di CLP.

3.3. Apparenza dei prodotti e informazioni concernenti i pericoli sull'etichetta

⁸ La rete di comunicazione dei rischi ECHA è il forum istituzionale per lo scambio delle esperienze degli Stati membri nel campo della comunicazione relativa all'uso sicuro delle sostanze chimiche <http://echa.europa.eu/en/web/guest/about-us/partners-and-networks/risk-communication-network>

Lo studio dell'ECHA ha mostrato che le avvertenze sui pericoli di un prodotto chimico espressi in modo esplicito o inerente sull'imballaggio rischiavano di prevalere sulle avvertenze contenute in un'etichetta CLP. Ad esempio tutti i fattori indicati di seguito sono suscettibili di avere un'influenza significativa sulla percezione dei pericoli:

- la forma e il colore del contenitore (vale a dire i toni rossi e neri piuttosto che verdi o bianchi);
- la presenza sul prodotto di elementi visivi associati "all'innocenza" (come l'immagine di un bambino, di una madre, di un fiore, di un albero, ecc.);
- la notorietà e il successo del marchio;
- l'idea che un prodotto è più "naturale" che industriale mediante elementi visivi ambigui (motivi di animali selvaggi, di foreste, ecc.).

Lo studio dell'ECHA raccomanda di incoraggiare le imprese a rendere l'apparenza e l'imballaggio dei loro prodotti più conformi alle informazioni sui pericoli contenute nelle etichette, utilizzando dei fattori determinanti del comportamento per amplificare il messaggio delle etichette, promuovendo in tal modo l'utilizzazione sicura di questi prodotti da parte dei consumatori. Di fatto, per l'ECHA, un'apparenza particolarmente attraente dell'imballaggio non dovrebbe far sì che i consumatori ignorino o prendano troppo alla leggera le avvertenze che il regolamento CLP ha reso obbligatorie.

Pertanto, gli sforzi per evidenziare i "messaggi" sui pericoli dei prodotti nel contesto dell'apparenza esterna e del contenuto delle etichette potrà consentire di sensibilizzare il pubblico e di migliorare i comportamenti sull'uso sicuro delle sostanze chimiche. A tale riguardo, le autorità, i fabbricanti e i distributori potrebbero tentare di promuovere, mediante un'azione volontaria comune tra soggetti privati e pubblici, le iniziative di autoregolamentazione (da notare che queste iniziative già esistono laddove le imprese hanno lanciato campagne di informazione volontarie al fine di sensibilizzare i consumatori e incoraggiare l'uso sicuro dei loro prodotti⁹).

È infine opportuno tenere conto anche del fatto che gli studi precedenti sulla percezione delle avvertenze di pericolo da parte dei consumatori hanno mostrato che l'attenzione di questi ultimi poteva essere distratta da un eccesso di informazioni su un'etichetta comprendente tutti i potenziali pericoli¹⁰. Le avvertenze riguardanti pericoli specifici (come i pittogrammi) potrebbero invece favorire una maggiore attenzione e rafforzare la protezione dei consumatori.

Di conseguenza, qualunque eventuale modifica dei requisiti in materia di etichettatura dovrebbe puntare sulla semplificazione del messaggio e sul miglioramento della sua presentazione, piuttosto che proporre l'aggiunta di nuove informazioni.

3.4. Una nuova analisi dopo il 2015

Come segnalato in precedenza le due inchieste effettuate sul terreno hanno consentito di avere maggiori informazioni sul riconoscimento e la comprensione (o no) dei principali elementi

⁹ <http://www.cleanright.eu/>

¹⁰ Studio sulla intelligibilità delle etichette basato sulla direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi, 1999, Commissione europea, DG III; UN GHS 4^a edizione rivista, 2012 allegato 5 Consumer Product labelling based on the likelihood of injury.

della comunicazione in materia di rischi e dei pittogrammi del regolamento CLP. I risultati dimostrano che alcuni pittogrammi di pericolo sono molto poco conosciuti o compresi.

Ciò non deve destare meraviglia, dal momento che le disposizioni dei titoli III e IV del regolamento CLP, rispettivamente “*Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura*” e “*Imballaggio*” sono entrati in vigore per le singole sostanze solo a decorrere dal 1° dicembre 2010 (si veda l'articolo 62 del regolamento CLP).

Inoltre, la grande maggioranza dei prodotti chimici utilizzati dai consumatori sono in realtà miscele contenenti più sostanze. Le disposizioni del regolamento CLP saranno vincolanti per le miscele solo a decorrere dal 1° giugno 2015. Durante il periodo di transizione, continua ad applicarsi il precedente sistema di etichettatura e di pittogrammi di pericolo per le miscele (direttiva 1999/45/CE). Pertanto, i consumatori continueranno a vedere soprattutto i vecchi pittogrammi sui prodotti chimici che essi acquistano.

Considerando che l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP ha fissato una scadenza al 20 gennaio 2012, lo studio dell'ECHA doveva essere realizzato in certo qual modo prematuramente, poiché l'inchiesta Eurobarometro era già in corso in un periodo (tra il novembre e il dicembre 2010) in cui il pubblico era stato confrontato solo di rado con i nuovi pittogrammi nella vita quotidiana. Quando la "ricerca qualitativa" (nel luglio 2011) si è proposta di raccogliere ulteriori informazioni, l'obbligo di utilizzare i pittogrammi del regolamento CLP nell'etichettatura e nell'imballaggio delle sostanze era in vigore da meno di un anno, mentre le miscele erano ancora etichettate quasi esclusivamente secondo la vecchia normativa.

In queste condizioni, sarebbe opportuno rivalutare il livello di comprensione dei cittadini europei un po' più tardi, quando la loro esperienza e la loro familiarità con i pittogrammi saranno maggiori, preferibilmente dopo che i pittogrammi del regolamento CLP saranno divenuti obbligatori per le miscele. Una nuova analisi dell'impatto di questi pittogrammi sul comportamento e la comprensione dei cittadini dell'UE dovrebbe essere effettuata dopo il mese di giugno del 2015.

4. Conclusione

Considerando i risultati dello studio dell'ECHA, realizzato conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CLP, e gli altri studi sullo stesso soggetto, non si raccomanda di apportare modifiche ai pittogrammi stessi, nella misura in cui è preferibile consentire al pubblico di abituarsi al nuovo sistema globale, migliorando progressivamente la comprensione generale dei pericoli che presentano i prodotti chimici e incoraggiando un uso più sicuro, in particolare per i prodotti chimici domestici.

D'altro canto, considerando che una proposta di modifica dei pittogrammi del regolamento CLP richiederebbe una rinegoziazione delle disposizioni pertinenti del GHS, stabilite in un contesto multilaterale alle Nazioni Unite, l'alterazione delle convenzioni stabilite in materia di etichettatura non presenta attualmente alcun interesse. D'altra parte, in questa fase transitoria, è opportuno mettere l'accento sulle attività di sensibilizzazione e di promozione delle conoscenze.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che allo stato attuale delle cose una proposta di modifica del regolamento CLP non sia giustificata e raccomanda quanto segue:

- una serie di attività di sensibilizzazione dovrebbero essere preparate e realizzate per rafforzare la sicurezza dell'utilizzazione dei prodotti chimici da parte dei cittadini dell'UE, sotto l'egida/su iniziativa delle reti di comunicazione dei rischi e dei servizi di assistenza dell' ECHA, di preferenza nel periodo che precede la scadenza del termine dopo il quale le disposizioni del regolamento CLP in materia di etichettatura si applicheranno alle miscele chimiche (1° giugno 2015);
- i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere incoraggiati ad adeguare l'apparenza e l'imballaggio dei prodotti alle informazioni sui pericoli contenute nelle etichette;
- dovrebbero essere incoraggiati la semplificazione dei contenuti e il miglioramento della grafica sulle etichette delle sostanze e delle miscele (ad esempio fornendo ulteriori orientamenti su come evitare alcuni elementi d'informazione e sulle regole di priorità);
- una nuova analisi della comprensione e dell'uso sicuro delle sostanze e delle miscele sarà effettuata dopo il 1° giugno 2015 (dovrebbero essere anche presi in considerazione i consigli di prudenza e le menzioni di pericolo).